

in un articolo da presentarsi nella terza lettura.

Presidente. La Commissione ha già dichiarato che è materia di regolamento.

Piccaroli. È un'altra proposta che faccio, poichè mi pare sia argomento di legge e non di regolamento.

Presidente. Badi che, insistendo, compromette la sua proposta.

Piccaroli. Acconsento per necessità.

Presidente. Ma se desidera che lo metta ai voti?

Piccaroli. Io non pretendevo che si mettesse ai voti; ma domandavo che fosse inviato alla Commissione perchè lo traducesse in un articolo da approvarsi nella terza lettura.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rizzo. Siccome mi pare che l'onorevole Piccaroli non insista nella sua proposta ed il Governo e la Commissione hanno dichiarato di accettarla come raccomandazione della quale si dovrà tener conto nel regolamento, io mi permetterei di osservare tanto alla Commissione quanto al rappresentante del Governo che non intendo che cosa l'onorevole Piccaroli voglia significare quando adopera la parola *borgata*.

Questa parola non ha riscontro in nessuna delle nostre leggi, in nessuno dei nostri regolamenti; quindi non ha un significato giuridico.

Anche per questo motivo, non credo che si possa accettare l'emendamento.

Presidente. Veramente la legge comunale e provinciale parla di borgate e di frazioni di Comuni.

Rizzo. Di frazioni solamente!

Presidente. Dunque l'onorevole Piccaroli consente che il suo articolo sia trasmesso al Governo, perchè lo tenga presente nella compilazione del regolamento? (*Segni di assentimento de l'onorevole Piccaroli*).

Passeremo all'articolo 9.

« I consiglieri provinciali e comunali durano in funzione sei anni, si rinnovano per metà ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

« Per i Consigli comunali composti di quindici membri, si provvederà dopo il primo triennio alla rinnovazione di 8, dopo il secondo triennio di 7 consiglieri.

« Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale durano in carica tre anni;

la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni triennio.

« Si procederà entro il triennio alle elezioni suppletive solo nel caso che i Consigli provinciali e comunali siano ridotti a meno di tre quarti dei consiglieri assegnati alla Provincia od al Comune. »

Su quest'articolo sono stati presentati diversi emendamenti, di cui do lettura:

« I Consigli provinciali e comunali si rinnovano integralmente ogni tre anni.

« I consiglieri provinciali e comunali scadenti sono sempre rieleggibili.

« Durante il triennio si fa luogo alle elezioni parziali soltanto nei seguenti casi:

1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un quarto dei suoi membri;

2° Quando un mandamento abbia perduto la metà o più dei consiglieri provinciali ad esso assegnati;

3° Quando una frazione di comune abbia perduto la metà o più dei consiglieri comunali ad essa assegnati.

« Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

« Brunialti. »

« Ai primi tre paragrafi dell'articolo 9 della Commissione sostituire:

« I consigli provinciali e comunali si rinnovano per intero ogni tre anni, e i membri uscenti sono sempre rieleggibili.

« Barzilai, Garavetti, Caldesi, Zabeo, Piccolo-Cupani, Chindamo, Bufardecchi, Ferrari, La Vaccara, Franceschini. »

« Dopo il 3° paragrafo dell'articolo 9 aggiungere:

« Il presidente della Deputazione provinciale non potrà essere rieletto se non dopo trascorso un triennio.

« Martini Giovanni. »

« Art. 9, paragrafo terzo.

« Il presidente ed i membri della Deputazione provinciale non potranno essere rieletti se non dopo trascorso un triennio.

« Chindamo. »

« Art. 9, paragrafo quarto.

« Si procederà entro il triennio alle elezioni suppletive solo nel caso che i Consigli co-